I chiarimenti delle Entrate. Nuovo intervento sulla disciplina varata con la legge finanziaria del 2007

Disabile «detassato» con il trust

Nonostante la nomina non può essere qualificato come beneficiario

Angelo Busani

Il trust a favore di un disabile si deve intendere come un trust "di scopo", cioè privo di un nessun caso dovrà trascorrere la beneficiario determinato. Secondo l'articolo 73, comma 2, del Tuir (per il quale, «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari»), i redditi conseguiti scontano l'Ires in capo al trustee (e non Irpefin capo al beneficiario). È quanto affermano le Entrate nella risoluzione 278/E del 4 ottobre 2007.

Nel caso esaminato si trattava di un trust costituito a favore di un disabile incapace di intende- né percettore dei redditi

re e di volere, per assicurarne non può essere tecnicamente ni intrust né percettore direddite classificazione: «l'assistenza necessaria vita natural durante», in modo che «in propria vita in istituti di assistenza per invalidi».

Nonostante il disabile fosse stato nominato dal disponente quale «beneficiario dei beni del trust», l'Agenzia rileva che egli

IL PRINCIPIO Secondo l'Agenzia l'interessato non è destinatario finale dei beni

dei beni del trust» e che scopo L'Agenzia fa infatti notare che, istitutivo del trust, «quando il trust avrà esaurito il suo scopo, il settlor, se vivente, darà disposizioni al trustee per l'assegnazione dei beni residui; nel caso che ..., il trustee dovrà disporre dei

del settlor e del di lui coniuge». In sostanza, non essendo il di-

beni residui in favore dei parenti

qualificato come «beneficiario ti durante la vita del trust, secondo l'Agenzia egli non può essere dell'istituzione del trust sarebbe definito come un beneficiario: il invece l'assistenza del disabile. trustee, utilizzando i beni in trust e i redditi che da essi prosecondo quanto risulta dall'atto manano, svolge l'assistenza al disabile. Quindi, sotto il profilo civilistico, il disabile si avvantaggia non dei redditi del trust ma dell'attività che il trustee svolge con l'utilizzo dei beni e dei reddiil settlor sia deceduto o, se viven- ti del trust. Così, sotto il profilo te, sia nell'impossibilità di darle fiscale, il trust non è "trasparente" e il soggetto passivo (del-

> Sotto il profilo delle finalità che con i trust si perseguo- Ibeneficiari possono essere indi-

l'Ires) resta il trust.

ci sono beneficiari e il trust è funzionale al perseguimento di un determinato fine; 2 trust "con beneficiario", quan-

do i beni in trust vengono gestiti categoria. E si possono avere: nell'interesse di un determinato

In quest'ultimo caso, si può avere un «beneficiario di reddito» che percepisce le utilità dei beni intrust (ad esempio, riscuote periodicamente delle somme) oppure un «beneficiario finale» dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.

secondo momento, direttamen-1 trust "di scopo", quando non te dal disponente o da un terzo designato (protector o guardiano); inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti a una determinata

1 il "fixed trust", nel quale il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust;

2 il trust "discrezionale" nel quale il disponente si riserva la facoltà di nominare, in un momento successivo, i beneficiari o affidare al trustee o a un prosabile destinatario finale dei be- no, si può effettuare la seguen- viduati nell'atto istitutivo o in un tector la loro individuazione.

Primo parere post-comitato

Dopo la scissione la società può essere donata

Luca De Stefani

La scissione parziale proporzionale con assegnazione del patrimonio immobiliare alla beneficiaria e la successiva cessione e donazione di tutte le quote della scissa operativa non è elusiva. I due trasferimenti devono essere effettuati a favore dei figli dei soci della scissa per facilitare il passaggio generazionale, mentre la cessione non può superare il 50% del capitale sociale.

Queste condizioni sono state stabilite dalla risoluzione delle Entrate 281/E del 4 ottobre 2007, la prima dopo la soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (si veda il bilancio dei lavori del Comitato sul Sole-24 Ore del 23 settembre).

Il caso

La società istante svolge l'attività di produzione e commercio di articoli in pelletteria ed è proprietaria di un fabbricato industriale utilizzato direttamente e di un capannone, concesso in locazione a terzi. Il capitale sociale è ripartito, in parti uguali, tra i soci Beta e Alfa. Il signor Beta vorrebbe uscire dalla società, non avendo parenti o discendenti in grado di proseguire l'attività. Itre figli del signor Alfa hanno invece manifestato l'intenzione di acquistare le azioni del signor Beta. Il valore di queste partecipazioni, però, è molto elevato a causa della presenza di immobili nel patrimonio.

L'operazione prospettata consiste in una scissione parziale proporzionale con l'attribuzione del patrimonio immobiliare e del relativo mutuo ipotecario a una beneficiaria. Questa sarebbe posseduta dagli stessi soci della scissa, i quali avrebbero le stesse percentuali di partecipazione. Sarebbe un'immobiliare di gestione, che darebbe in locazione un fabbricato alla scissa, a prezzi di mercato, mantenendo l'altro locato a terzi.

naria, il signor Beta vendereb- figli non effettuino una successibe la sua partecipazione del 50% nella scissa operativa ai tre figli del signor Alfa. hanno posto come condizione Quest'ultimo continuerebbe a che la donazione avvenga dopo detenere il 50% delle azioni del- cinque anni dalla scissione.

la scissa, «riservandosi di trasferirle ai figli, tramite ricorso all'istituto della donazione al momento del definitivo abbandono dell'attività lavorativa (prevedibile salvo motivi straordinari, comunque, non prima di cinque anni da oggi)».

I due soci hanno manifestato l'intenzione di non cedere le quote della beneficiaria immobiliare.

La soluzione

Secondo l'agenzia delle Entrate, la scissione sarebbe sostenuta da valide ragioni economiche, in quanto finalizzata a

I LIMITI

La vendita delle partecipazioni non deve superare il 50 per cento del capitale sociale

LE MODALITÀ

Il passaggio generazionale si può attuare cedendo e attribuendo gratuitamente tutte le quote possedute dai primi proprietari

snellire il patrimonio della scissa favorendo, con l'ingresso di nuovi soci e il ricambio generazionale, l'apporto di strategie. Nel caso dell'istanza, inoltre, l'incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto, pari al 50%, è stato considerato rilevante (pareri del Comitato 19 e 40 del 2005).

La cessione della partecipazione del socio Beta nei limiti del 50% «non integral'ipotesi di cessione di una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), Codice civile della società scissa» e quindi non è da considerasi elusiva. La successiva donazione ai figli delle azioni della scissa da parte del signor Alfa è motivata dalla necessità di un ricambio genera-Dopo l'operazione straordizionale nell'attività, a patto che i va cessione delle quote.

Nella risposta, le Entrate non

Nelle operazioni con l'esercito

Cessioni senza Iva se sono funzionali

dell'esercito italiano sono senza Iva, solo quando i beni e i servizi ricevuti sono funzionali per l'attività che le forze armate svolgono per conto della Nato. Non è invece rilevante la posizione del soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Lo chiarisce la risoluzione 4 ottobre 2007, n. 280/E, con la quale le Entrate rispondono a un'istanza d'interpello proposta dallo Stato maggiore dell'esercito italiano il quale ottiene da un'agenzia internazionale della Nato l'approvvigionamento di beni e di servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti militari impegnati in operazioni fuori dal territorio italiano.

L'amministrazione della Difesa ha chiesto, se l'erogazione di questi servizi possa essere considerata non imponibile ai fini Iva to della Nato. (articolo 72 del Dpr 633/72), in quanto l'operazione riveste un'importanza fondamentale per lo svolgimento delle finalità istituzionali della Nato.

Secondo l'Agenzia, che richiama la risoluzione 14 maggio 1994, n. 362, il beneficio di non imponibilità richiesto dall'articolo 72 viene riconosciuto in presenza di due requisiti: 1) quello soggettivo, secondo il quale le operazioni devono essere rese in favore degli organi militari o sussidiari richiamati dalla norma; 2) quello oggettivo, secondo il quale le stesse operazioni devono essere necessarie all'espletamento delle funzioni.

La cessione di beni e la pre- per utilizzare il beneficio non ha stazione di servizi a favore rilevanza il fatto che l'agenzia per l'approvvigionamento dei beni sia un organismo interno alla struttura della Nato, quanto piuttosto che i servizi ricevuti dallo Stato maggiore dell'esercito si presentino come funzionali alla svolgimento delle attività istituzionali proprie della Nato. Per beneficiare della norma di favore è necessario dunque che

IMPOSTA DI BOLLO

Le certificazioni anagrafiche e di soggiorno permanente scontano il prelievo fin dall'origine nella misura di 14,62 euro

le operazioni siano rese allo Stato maggiore che agisce per con-

Con un'altra risoluzione (279/E del 4 ottobre), le Entrate chiariscono che le certificazioni d'iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente in Italia scontano l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 14,62 euro (articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/72). I due documenti, precisa l'Agenzia, rientrano tra gli atti e i provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione dietro richiesta dell'interessato. L'Agenzia non ha dunque accolto l'interpretazione del ministero dell'Interno, secondo il quale il trattamento fiscale andava equiparato a quello della «carta di soggiorno».

Pertanto, conclude l'Agenzia,

